

PIANO DI ZONA

DEL DISTRETTO VT5

**RINNOVO ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DEL DISTRETTO SOCIALE VT5
ASSOCIATI NEL CONSORZIO T.I.NE.R.I.,**

L'ASL VITERBO DISTRETTO C

PER L' ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2021

I seguenti soggetti sottoscrittori:

Il Consorzio T.I.NE.R.I. Tutti Insieme Nessuno Resti Indietro costituito per la gestione dei Servizi Sociali dell'ambito VT5 costituito da i Comuni di Calcata, Castel Sant' Elisa, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Nepi, Vallerano, Vasanello, Vignanello rappresentato dal Dott.Franco Vita;

E

l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo con sede legale in Viterbo via Enrico Fermi, 15, C.F./I.V.A. n.1455570562, nella persona della dott.ssa Simona Di Giovanni, Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VU, Commissario Straordinario Dr. Egisto Bianconi, CON Deliberazione CS n°1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni (di seguito indicate per brevità anche come "AZIENDA");

VISTE:

la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare l'articolo 8, comma 1 che prevede che le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali;

la legge regionale 10 agosto2016, n.11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" e in particolare l'articolo 22 concernente i livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali da assicurare nel territorio regionale;

l'articolo 33 concerne le funzioni ed i compiti della Regione ed in particolare il comma 2, lettera e), che prevede che la Giunta regionale emanì atti di indirizzo e coordinamento attinenti ad esigenze di carattere unitario nel territorio regionale; -l'articolo 35 che individua le funzioni e compiti che i comuni esercitano in maniera di servizi sociali;

l'articolo 43 che individua il distretto sociosanitario quale ambito ottimale per la gestione delle funzioni associate attribuite ai comuni;

l'articolo 50, comma 2, che prevede che la Giunta regionale approvi schemi tipi sulla base dei quali i distretti trasmettono i piani sociali di zona e le relazioni sullo stato di attuazione;

la Deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio2019 n.1 "Piano Sociale Regionale denominato "Prendersi Cura, un Bene Comune";

la Deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n.660 "Legge regionale 10 agosto 2016 n.11, "Sistema Integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio". Attuazione articolo 43 comma 1, individuazione degli ambiti territoriali di gestione";

la Deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2014, n.136 "L.R. n. 38/96, art51. Approvazione documento concernente Linee guida agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera c) della legge regionale n.38/96 per la realizzazione dei Piani Sociali di Zona periodo2012-2014, annualità 2014. Assegnazione ai Comuni capofila e agli Enti dei Distretti socio-sanitari dei massimali di spesa e delle risorse o volere su/bilancio di previsione esercizi finanziari 2014 e 2014 per l'attuazione delle misure comprese nei Piani Sociali di Zona annualità 2014";

la Deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2020 n.233" Legge Regionale 27 febbraio 2020, n.1 "Misure per lo sviluppo economico, l'attivazione degli investimenti e la semplificazione "Riconoscimento delle risorse

trasferite o i distretti sociosanitari e individuazione dei nuovi termini per la scadenza dei procedimenti di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 17 dicembre 2018, n.971 e 17 marzo 2020, n.115”,

la Deliberazione della Giunta Regione Lazio n.1062 del 30/12/2020 “Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 21 novembre 2017, n.751 e 5 febbraio2019, n.65. Approvazione delle “Linee Guida in ordine all’organizzazione, alla dotazione organica e a/ funzionamento dell’Ufficio di Piano dei distretti socio-sanitari, ai sensi dell’articolo 45 della legge regionale n.11 del 2016”. Criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui a/comma 4 bis dell’articolo 45 dello l.r. 11/2016;

la Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n-10 del 19/01/2021 “Rettifica della Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n.1062 recante “Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 20 novembre 2017, n.751 e 5 febbraio 2019, n.65. Approvazione delle Linee Guida in ordine all’organizzazione, alla dotazione organica e a/ funzionamento dell’Ufficio di Piano dei Distretti socio-sanitari, ai sensi dell’articolo 45 della legge regionale n.11 del 2016. Criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui a /comma 4 bis dell’articolo 45 della /r.11/2016”

PREMESSO CHE:

l’articolo 51,comma 3 della legge regionale n.11/2016, tra le diverse misure per l’ attuazione dell’ integrazione socio-sanitaria , prevede anche il ricorso necessario allo strumento dell’ accordo di programma tra il Distretto sociale, così come individuato con Deliberazione della Giunta regionale n.660 dell’17 ottobre 2017, e l’ Azienda Sanitaria Locale per la definizione concordata delle modalità organizzative e gestionali relative allo svolgimento delle funzioni di integrazione sociosanitarie,

con Deliberazione della Giunta Regionale n.660 del 17 novembre2017, in attuazione della legge regionale 11/2016 sono stati definiti gli ambiti territoriali ottimali per l’erogazione delle prestazioni socio sanitarie, come previste nei PIANI DI ZONA in attuazione della legge 328/2000;

con Verbale della Conferenza dei Sindaci del 25 marzo 2021 viene approvato il cronoprogramma e le azioni principali del Piano di Zona e convocata per il 30 marzo2021 l’Assemblea Consortile per la nomina del Consiglio di Amministrazione del Costituendo Consorzio e dell’insediamento dell’assemblea Consortile sulla base di quanto stabilito dalla convenzione e dallo statuto consortili approvati dagli 11 Consigli Comunali;

Che nella riunione dell’assemblea consortile del 30 marzo 2021 viene nominato il Consiglio di Amministrazione nelle figure del Sindaco di Nepi (Presidente) del Sindaco di Civita Castellana (Vice Presidente) e dal Sindaco di Vallerano (componente) nonché nominato all’ unanimità il Direttore per la fase provvisoria prevista dall’ art. 34 che indica le linee anche per la prima composizione dell’Ufficio di Piano; che in data 20 aprile 2021 i rappresentanti dei Comuni hanno sottoscritto innanzi ad un notaio lo Statuto e i suoi allegati inclusa la convenzione con atto Costitutivo Rep.1234 Raccolta 936 a rogito Notaio NATALIA ROLAND ALZATE con Studio in Viterbo Via Giuseppe Saragat n.8;

l’oggetto specifico del presente Accordo di programma è relativo alla gestione integrata dei servizi sociali e sanitari nell’ambito del Distretto VT5 secondo quanto previsto nel Piano Sociale di Zona triennio 2021-2023, predisposto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.584/2020, nonché ad altri interventi socio assistenziali a rilevanza sanitaria che potrebbero interessare il Distretto VT/5 nel medesimo periodo di Riferimento;

il presente Accordo di Programma costituisce allegato al Piano Sociale di Zona triennio 2021-2023, nonché ad altri interventi socio assistenziali a rilevanza sanitaria che potrebbero interessare il Distretto VT/5 nel medesimo periodo, condizionandone l’efficacia e costituendo uno dei presupposti per la positiva verifica di compatibilità con gli atti di programmazione regionale

TUTTO CIO’ PREMESSO

Art.I
Oggetto

I. Il Consorzio T.I.NE.R.I., rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, e l’Azienda Sanitaria Locale Viterbo-Distretto Sanitario C, rappresentata dal Commissario Straordinario della ASL o suo delegato, stipulano il presente rinnovo dell’ accordo sociosanitario, in

attuazione di quanto previsto dall' articolo 51, comma 3 della legge regionale n.11/2016, allo scopo di disciplinare su base comune l' esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associativa dei servizi e delle attività di integrazione sociosanitaria.

2. L' Accordo di programma disciplina, in particolare:

- a) I processi di organizzazione e di partecipazione;
- b) Il coordinamento interprofessionale e i percorsi assistenziali integrati;
- c) Le risorse finanziarie impiegate per l'attuazione delle attività programmate;
- d) La programmazione lovale integrata.

3. Il rinnovo dell'accordo di programma definisce gli impegni degli enti aderenti concernenti le modalità organizzative di esercizio dell'integrazione socio-sanitaria, riferito alle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sociali a rilevanza sanitaria e sociosanitaria e a elevata integrazione sanitaria nei limiti definiti della programmazione regionale di settore.

4. Le parti si impegnano ad assicurare percorsi strutturati per la presa in carico, cura e accompagnamento che attengono prevalentemente alle aree:

- minori e famiglia;
- anziani;
- disabilità;
- salute mentale;
- dipendenze;
- inabilità o disabilità, conseguite da patologie croniche degenerative;

5. I servizi, le attività e gli interventi sociosanitari oggetto del presente Accordo di programma sono individuate dall' articolo 51 della legge regionale n.11/2016 e delle successive deliberazioni attuative. Lo sviluppo delle attività organizzative ed operative, il personale e i costi relativi al budget regionale, al cofinanziamento comunale e sanitario sono dettagliatamente descritti nel relativo Piano sociale di Zona e nelle schede di progettazione del singolo intervento/servizio.

6. Al fine di assicurare la continuità dei servizi e delle attività assistenziali, dal momento della stipula dell'accordo di programma i soggetti sottoscrittori assolvono agli obblighi contratti.

Art.2

Assemblea Consortile Integrata

1. L'organo per l'esercizio delle funzioni e dei servizi ai sensi del presente Accordo di programma è l'Assemblea Consortile, istituito con la sottoscrizione della Convenzione di cui all' art. 30 del D.lgs.267/2000 allegata allo Statuto del Consorzio, istituito, ai sensi dell'art.31 del citato D.lgs.267/2000;

2. In base a quanto previsto all' art. 6 della Convenzione di cui al comma 1 e dal titolo II Capo I dello Statuto del presente articolo, l'Assemblea Consortile del Consorzio nel compito specifico di indicare gli indirizzi, l'organizzazione e lo svolgimento delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, si rapporta con i referenti della ASL al fine di favorire l'integrazione sociosanitaria.

3. Al fine di realizzare una gestione coordinata ed integrata per la programmazione e realizzazione delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria si stabilisce quanto segue:

- I referenti Asl interessati sono invitati a partecipare, a seguito di apposita convocazione, alle sedute dell'Assemblea Consortile del Distretto VT5.

- La Coordinatrice del Servizio Sociale ASL Distretto C o suo delegato partecipa alle riunioni tecniche dell'Ufficio di Piano con particolare riferimento ai temi dell'integrazione.

I partecipanti alle suddette non hanno diritto a compensi, gettoni di pertinenza, o altre indennità comunque denominate, oltre a quelle derivanti dalle funzioni svolte nelle istituzioni di appartenenza e a carico di queste ultime.

Per le cause di incompatibilità e di decadenza si fa riferimento alla normativa in vigore.

Art.3

Attività di programmazione, gestione e coordinamento integrate

I. Le funzioni di programmazioni, organizzazione tecnico-amministrative e di coordinamento necessarie all'attuazione delle disposizioni contenute negli atti di programmazione delle attività convenzionate per la gestione associata ed integrata sono affidate all'Ufficio di Piano, come definito dall'aert-9 della Convenzione più volte citata e degli Art.24 e 25 dello Statuto;

2. L'Ufficio Unico di Piano è composto sino alla fine del periodo di avviamento e definizione dell'organico stabile come segue:

- a) Direttore del Consorzio nominato dall'Assemblea Consortile
- b) Funzionario Amministrativo
- c) 2 Sociologi/Assistenti Sociali dedicati ai finanziamenti Statali e di supporto al servizio Sociale professionale
- d) Amministrativo Laureato, con esperienza di Ufficio di Piano addetto a contabilità e atti amministrativi proveniente da ex Comune capofila con art.1 comma 557 L-311/2004 Funzionario Contabile.

L'ufficio così composto si interfaccia con:

aa) Assistente sociale coordinatrice dell'Ambito Sociale VT5 e quando necessario con i vari soggetti del SSP PUA

ab) Assistente Sociale Coordinatrice ASL VT distretto C o suo delegato servizi sociali e tutto il personale specialistico che via via sia necessario all'attuazione di azioni di sistema

Art.4

Coordinamento interpersonale

I. Gli enti sottoscrittori provvedono ad assicurare l'integrazione in campo sociosanitario, finalizzati a realizzare gli obiettivi individuati dalla programmazione di settore, anche in relazione ai percorsi assistenziali specifici di ciascuna area di integrazione.

3. Attraverso il coordinamento interprofessionale, gli enti sottoscritti promuovono in particolare la più ampia integrazione operativa dei percorsi assistenziali, secondo i processi di:

- a) Accesso al sistema;
- b) Presa in carico;
- c) Attivazione delle prestazioni assistenziali;
- d) Verifica, monitoraggio e valutazione degli esiti.
- e)

Art.5
Risorse integrate di programmazione

1. Al fine di realizzare gli interventi e le prestazioni sociosanitarie oggetto del rinnovo del presente Accordo di programma, gli enti sottoscrittori provvedono a definire i costi relativi al cofinanziamento comunale e al cofinanziamento sanitario. Per il Piano 2024-2026 per ciò che attiene al cofinanziamento sanitario si provvederà con apposito atto integrativo
2. I cofinanziamenti di cui al punto 1 del presente articolo sono dettagliatamente descritti nel relativo Piano sociale di Zona e nelle schede di progettazione del singolo intervento/servizio e approvato con apposito atto del Comitato Istituzionale, fermo restando il rispetto dei vincoli definiti dagli atti di programmazione approvati nelle materie di competenza.

Art. 6
Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione della presente Convenzione le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della medesima ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 cd GDPR, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n. 196/03 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/18. Inoltre, i suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Le parti si impegnano, ciascuna i propri ambiti di competenza e per tutte le attività previste dalla Convenzione, ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza attraverso l'attività oggetto del presente accordo e ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato.

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente accordo, ovvero per altre finalità affini o simili non incompatibili con le ragioni della raccolta dei dati personali.

Le parti assicurano, ciascuna i propri ambiti di competenza, l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

I dati saranno conservati per la durata della presente Convenzione.

Le parti, si danno atto che disciplineranno con successivo e separato accordo l'eventuale flusso di dati, intercorrente tra le stesse e necessario per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale.

Art.7
Impegni degli enti firmatari

1. In esecuzione del presente accordo, gli Enti sono responsabile dell'esercizio delle proprie funzioni e si avvalgono delle strutture organizzative e del personale già operante nei rispettivi Enti.
2. Gli enti sottoscrittori si impegnano a trasmettere ogni informazione e dato richiesto in fase di programmazione, organizzazione ed esecuzione degli interventi e prestazioni oggetto del presente accordo, nel rispetto delle norme sulla riservatezza.

Art.8
Durata

I. Il presente ha durata nel triennio 2024- 2026 e come il Piano di Zona è soggetto a successive integrazioni.

Data

Per il Consorzio T.I.NE.R.I

Presidente

Dott. Franco Vita

Azienda Sanitaria Locale Viterbo

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Simona Di Giovanni